

Bando Passaggio Generazionale: Rileva un mestiere tradizionale

Edizione 2007

Atti n. 74707/07 12.1/2007/9256

ART. 1. - FINALITA'

La Provincia di Milano e la Camera di Commercio di Milano intendono favorire la salvaguardia, la creazione ed il rilancio di attività microimprenditoriali e artigianali tramite un'azione volta a favorire il passaggio generazionale e quindi la valorizzazione e la qualificazione di un patrimonio secolare di conoscenza e di passione al lavoro.

Scopo del presente bando è favorire i passaggi di proprietà di microimprese quali:

- imprese "di vicinato" (piccolo commercio e artigianato di servizio);
- artigianato di qualità e artistico;
- imprese di servizi alla sicurezza degli ambienti (operatori idraulici, elettricisti, ecc.).

Il presente bando prevede uno stanziamento complessivo di € 1.000.000,00 per contributi in Conto Capitale finalizzati a sostenere la creazione e l'avvio di microimprese.

I contributi previsti sono assegnati sulla base di una apposita graduatoria conseguente alla presentazione di un progetto da parte dei soggetti beneficiari e fino a concorrenza dello stanziamento complessivo previsto dal presente bando.

L'importo complessivo potrà essere aumentato a seguito di ulteriori e appositi provvedimenti degli Enti Promotori.

ART. 2. - DEFINIZIONI NORMATIVE E REGIME DE MINIMIS

Ai sensi del presente bando, si intende per:

1) MICROIMPRESA

Ai sensi del presente bando per la definizione di Microimpresa si fa riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003 (vedi allegato A al presente bando).

Per le imprese costituite da meno di un anno alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, si considerano gli occupati, la composizione della compagine societaria e l'attivo dello stato patrimoniale risultanti alla data di presentazione della domanda.

II) REGIME DE MINIMIS

Le agevolazioni concesse dal presente bando sono erogate in conformità al regime comunitario *de minimis*.¹

III) FONDO ROTATIVO

L'art. 72 della Legge Finanziaria 2003 del 27 dicembre 2002 n. 289 istituisce i Fondi rotativi per le imprese, definendone i caratteri e le modalità di attuazione (percentuale di intervento a fondo perduto, percentuale a rimborso, tasso d'interesse e durata del piano di rimborso).

ART. 3. - SOGGETTI BENEFICIARI E INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono ammesse a presentare domanda ai sensi del presente bando:

- ◇ Le Microimprese (Ditte individuali e Società di persone), secondo la definizione di cui all'art 2, aventi sede legale e operativa in provincia di Milano, costituite a partire dal 1/1/2006 nate a seguito di un subentro o rilevamento della medesima attività da altra impresa già esistente;
- ◇ Aspiranti imprenditori (persone fisiche che non siano titolari o soci di imprese in attività), che si impegnino a costituire una ditta individuale o una società di persone (Microimpresa) avente sede legale e operativa in provincia di Milano che sia frutto di subentro o rilevamento della medesima attività da altra impresa già esistente.²

Sono ammissibili al presente bando le attività previste nei seguenti codici ISTAT:

- 17.60 Fabbricazione di tessuti a maglia
- 17.7 Fabbricazione di articoli di maglieria (articoli di calzetteria, pullover, cardigan e altri articoli simili)
- 18.1 Confezione di vestiario in pelle
- 18.30 Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia
- 19.2 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria
- 19.3 Fabbricazione di calzature
- 20.1 Taglio, piallatura e trattamento del legno
- 20.2 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura, compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno
- 22.22 Altre stampe di arti grafiche
- 26.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l'edilizia
- 28.6 Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo
- 28.75 Fabbricazione di altri prodotti metallici
- 31.10.2 Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici
- 31.62.2 Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici

¹ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "*de minimis*". La normativa sugli "*Aiuti de minimis*"; prevista dal Regolamento della (CE) n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE serie L n.379 del 28 dicembre 2006 che stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre anni.

² Per "subentro" o "rilevamento" si intende qualsiasi atto traslativo del possesso di un'azienda a titolo di compravendita, affitto, donazione, comodato, conferimento, successione ereditaria, costituzione di usufrutto, ecc. desumibile dall'atto notarile di "cessione di azienda" dell'impresa precedente o dall'atto di successione nel caso di subentro mortis causa. Per "medesima attività" si intende, in senso ampio, NON aver cambiato settore merceologico (da INDUSTRIA a COMMERCIO a SERVIZI).

- 33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione
- 33.40.6 Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici
- 33.5 Fabbricazione di orologi
- 36.1 Fabbricazione di mobili (tutti i sottosettori)
- 36.22 Fabbricazione di gioielleria e oreficeria (tutti i sottosettori)
- 36.30 Fabbricazione di strumenti musicali
- 36.50 Fabbricazione di giochi e giocattoli
- 36.61 Fabbricazione di oggetti di bigiotteria
- 45.3 Installazione dei servizi in un fabbricato (Installazione di impianti elettrici e tecnici, lavori di isolamento, installazione di impianti idraulico-sanitari, altri lavori di installazione)
- 45.4 Lavori di completamento degli edifici (intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri)
- 52.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura
- 52.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
- 52.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
- 52.24 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci
- 52.25 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
- 52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- 52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
- 52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
- 52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
- 52.31 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristerie
- 52.41 Commercio al dettaglio di tessuti (tutti i sottosettori)
- 52.42 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento (tutti i sottosettori)
- 52.43 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio (tutti i sottosettori)
- 52.44 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a. (tutti i sotto settori)
- 52.45 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali (tutti i sottosettori)
- 52.46 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici e vetro (tutti i sottosettori)
- 52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria (tutti i sottosettori)
- 52.7 Riparazione di beni di consumo personali e per la casa (tutti i sottosettori - calzature, apparecchi elettrici per la casa, orologi e gioielli, altri beni di consumo)
- 93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
- 93.02 Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza

Il suddetto elenco deve considerarsi esclusivamente come punto di riferimento per il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 9. cui spetta la valutazione finale del rispetto dei criteri a cui il bando si ispira.

ART. 4. - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, sono:

- A. Studi di fattibilità, piani di impresa e spese per consulenze specialistiche (solo se inerenti al progetto) relative alle fasi di studio, ricerca e progettazione, formazione e tutoraggio, spese per la perizia di cui al punto D., nel limite del 20% dell'investimento complessivo;³
- B. Oneri di costituzione;
- C. Impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell'attività nel limite del 50% dell'investimento complessivo;³

³ A titolo di esempio, fatto 100 il costo totale del progetto - che si ricava sommando le voci da A a F - la voce A non può essere superiore a 20, C non può essere superiore a 50, F non può essere superiore a 10.

- D. Macchinari, attrezzature (compreso hardware) e beni strumentali strettamente pertinenti alla realizzazione del progetto. I beni potranno essere anche usati, purché accompagnati da una autovalutazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. In caso di ammissione alle agevolazioni, sarà necessario produrre una perizia sottoscritta da un tecnico iscritto ad albo professionale che ne attesti l'effettivo valore;
- E. Software;
- F. Azioni di marketing e comunicazione relative al progetto, nei limiti del 10% dell'investimento complessivo.³

Sono ammissibili gli acquisti effettuati in via ordinaria o attraverso strumenti di locazione finanziaria (leasing); nel caso di locazione finanziaria le spese sono ammissibili limitatamente alle rate del leasing quietanzate nel periodo di durata del progetto (art. 8).

Nel caso di imprese già costituite, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di costituzione dell'impresa, come da Art. 3. Per le nuove imprese, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di rilascio della partita IVA ed entro il termine massimo di un anno dalla comunicazione di ammissibilità al contributo da parte della Provincia di Milano.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati.

I beni oggetto delle agevolazioni previste dal presente bando:

- non possono essere ceduti o alienati per un periodo di 3 anni dalla data di conclusione del progetto;
- non possono essere oggetto di altre agevolazioni previste da leggi statali, regionali, comunitarie o da altri enti pubblici.

ART. 5. - TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione concedibile complessivamente per azienda consiste in un incentivo massimo pari al 100% delle spese riconosciute ammissibili con un massimale di € 20.000,00.

L'incentivo sarà così suddiviso:

- **50% contributo in conto capitale a fondo perduto** (con un massimale di € 10.000,00);
- **50% finanziamento a tasso agevolato** (tasso fisso dello 0,5%, durata 8 anni di cui 3 di preammortamento, con un massimale di € 10.000,00).

In attuazione dell'art. 72 della Legge Finanziaria 2003 n. 289/2002, il 10% sulla quota di finanziamento a tasso agevolato andrà a costituire un fondo finalizzato a rispondere ad eventuali insolvenze delle imprese. L'importo trattenuto verrà svincolato, per la parte non utilizzata a copertura delle insolvenze, dopo che tutte le imprese beneficiarie avranno restituito l'ultima rata prevista dal piano di rimborso del finanziamento.

L'entità minima delle spese ammissibili dell'intero progetto per poter accedere agli incentivi è di € 10.000,00. Tale entità minima dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione di chiusura del progetto.

Le agevolazioni verranno concesse nel rispetto dei limiti imposti dalla regola *de minimis* prevista dalla normativa dell'Unione Europea (Regolamento n. 1998/2006).

ART. 6. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere presentata allegando una descrizione che illustri dettagliatamente le caratteristiche del progetto imprenditoriale, i curricula del proponente e degli eventuali tutor, e un documento che comprovì il subentro o rilevamento di un'attività già esistente.⁴

⁴ A titolo puramente esplicativo: atti notarili, compromessi, certificato della Camera di Commercio, ecc.

Le domande di contributo, debitamente sottoscritte, dovranno essere:

- * redatte in carta semplice;
- * rigorosamente conformi ai moduli riportati in allegato al presente bando (art. 11);
- * corredate dalla documentazione ivi richiesta.

Ciascun potenziale beneficiario, sia esso persona fisica o soggetto giuridico, può inviare una sola domanda di contributo.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio di Milano si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, comporterà l'automatica inammissibilità.

Le domande di contributo dovranno essere presentate in duplice copia, entrambe inserite in una sola busta, che dovrà tassativamente riportare sul fronte la dicitura:

“Bando Passaggio Generazionale: Rileva un mestiere tradizionale - Edizione 2007”.

La domanda potrà essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno esclusivamente al seguente indirizzo:

**Camera di Commercio di Milano
Via Meravigli, 9/B
20123 Milano**

oppure potrà essere consegnata a mano alla sede centrale della:

**Camera di Commercio di Milano
Protocollo Generale
Via San Vittore al Teatro, 14
20123 Milano
(orari lun.-giovedì 9.00/16.00 - venerdì 9.00/13.00)**

o presso le sedi camerali decentrate di:

Assago, Cesano Maderno, Desio, Legnano, Magenta, Rho-Però, Melzo, Monza, Sesto San Giovanni (orari lun.-giovedì 9.00/13.00 - venerdì 9.00/12.30).

Le domande devono essere inoltrate a partire da 30 (trenta) giorni ed entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

ART. 7. - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate a valere sul presente bando saranno valutate, previa verifica della regolarità formale della domanda, dal Comitato Tecnico (C.T.) di cui al successivo Art. 9 che curerà la predisposizione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo entro un massimo di 90 giorni dalla data di chiusura del bando.

La valutazione delle domande, da ascrivere all'autonomia tecnica del C.T., sarà effettuata dal C.T. sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio.

La graduatoria dei progetti ammissibili al contributo sarà definita dal C.T. sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Priorità	Punti
Qualità e fattibilità tecnica del progetto di impresa in termini di coerenza interna del progetto e di coerenza con gli obiettivi del bando	Fino a 40
Progetti che prevedano il comprovato coinvolgimento nella fase di avvio di imprenditori già titolari di aziende avviate del medesimo settore previsto dal progetto stesso, tramite una attività di formazione/affiancamento/tutoraggio (comprovate tramite dichiarazione del tutor)	Fino a 10
Imprese iscritte all'albo artigiani	10
Progetti che prevedano un periodo formativo di base documentato (già svolto o da svolgere) presso un Ente di formazione / Associazione di Imprese / Università su argomenti riguardanti la gestione della piccola impresa	10
Progetti promossi ⁵ da giovani ⁶	10
Progetti promossi ⁵ da persone che versino in stato di disoccupazione ⁶ da almeno 6 mesi	5
Progetti promossi ⁹ da donne (nel caso di un team tale requisito dovrà essere rispettato da almeno 2/3 dei componenti del team stesso)	10
Progetti che hanno/avranno sede operativa in Comuni con meno di 5.000 abitanti	5
Totale	100

L'assegnazione dei punteggi avverrà dietro presentazione di idonea documentazione attestante in modo ufficiale il possesso dei requisiti relativi; l'attribuzione di tali punteggi avverrà con decisione discrezionale del C.T. in seguito alla valutazione della documentazione presentata. Il possesso dei requisiti che hanno consentito l'attribuzione di punteggi preferenziali dovrà essere confermato anche in sede di rendicontazione finale a chiusura del progetto; il loro venir meno in tale sede comporterà la perdita del rispettivo punteggio assegnato, con riduzione del punteggio assegnato e possibile uscita dal novero dei progetti finanziati.

Il C.T. elaborerà, sulla base delle domande pervenute e dichiarate ammissibili, la graduatoria finale delle domande ammesse al contributo e l'entità del contributo medesimo.

ART. 8. - PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

A seguito dell'approvazione della graduatoria, i soggetti promotori del presente bando invieranno all'impresa assegnataria apposita comunicazione di avvenuta ammissibilità al contributo ed i relativi moduli di rendicontazione - chiusura progetto - e gestione delle procedure per la restituzione della quota di finanziamento agevolato.

In caso di ammissibilità del progetto presentato da aspiranti imprenditori:

- I) Il proponente dovrà confermare, pena la decadenza dell'ammissibilità all'agevolazione e conseguente subentro del primo progetto escluso in graduatoria, gli impegni di spesa indicati a progetto entro un termine massimo di 1 mese dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo;
- II) Il proponente dovrà, pena la decadenza dell'ammissibilità all'agevolazione e conseguente subentro del primo progetto escluso in graduatoria, costituire l'impresa entro un termine massimo di 4 mesi dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo e in uno dei settori di cui al precedente Art. 3.

⁵ Per "progetti promossi da", si intende quanto segue: imprese individuali in cui il titolare sia uno dei soggetti citati; società di persone e società cooperative in cui il numero dei soggetti sopra citati rappresentino almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute.

⁶ Per giovani si intende, ai fini del presente bando, soggetti aventi età fino a ventinove anni compiuti.
Per Stato di disoccupazione si intende ai fini del presente bando: la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti (condizione che può essere comprovata mediante autocertificazione).

L'agevolazione sarà erogabile esclusivamente in capo all'impresa e dopo la costituzione della stessa.

In caso di ammissibilità di progetti presentati da imprese già costituite, il legale rappresentante dovrà confermare, pena la decadenza dell'ammissibilità all'agevolazione e conseguente subentro del primo progetto escluso in graduatoria, gli impegni di spesa indicati a progetto entro un termine massimo di 1 mese dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità al contributo.

Sia nel caso di progetti presentati da aspiranti imprenditori che da imprese già costituite le attività rendicontabili ammesse al finanziamento dovranno in ogni caso essere chiuse entro un anno dalla comunicazione di assegnazione dell'agevolazione.

Entro tale termine l'impresa ammessa al contributo è tenuta a comunicare alla Provincia di Milano la conclusione del Progetto, allegando relazione sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti, con specificazione di tutta la documentazione di spesa regolarmente quietanzata e allegando perizia sottoscritta nel caso di acquisizione di beni usati.

La Provincia di Milano, eseguite le opportune verifiche comprensiva anche di eventuali integrazioni della documentazione finale presentata, procederà alla liquidazione del contributo.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.

L'incentivo complessivo sarà erogato entro 90 giorni dalla comunicazione di approvazione della rendicontazione finale dei costi sostenuti.

ART. 9. - COMITATO TECNICO E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai fini della valutazione delle domande e della predisposizione delle relative graduatorie è costituito apposito Comitato Tecnico (C.T.) composto da personale della Provincia di Milano, della Camera di Commercio di Milano oltre che da soggetti indicati dalla Provincia di Milano - Settore Attività Economiche e Innovazione e dalla Camera di Commercio di Milano competenti in materia di programmi di creazione d'impresa, innovazione, assistenza alle piccole e medie imprese.

Il C.T. potrà avvalersi per le attività di istruttoria tecnica di un advisor esterno.

Sarà primario compito del C.T. la definizione delle procedure analitiche di valutazione dei progetti al fine di garantire la massima trasparenza operativa.

La Camera di Commercio di Milano è il responsabile del procedimento amministrativo per tutto ciò che riguarda la ricezione e l'istruttoria delle domande di contributo.

La Provincia di Milano - Settore Attività Economiche e Innovazione - è il Responsabile del procedimento amministrativo per tutto ciò che riguarda l'erogazione dei contributi medesimi.

ART. 10. - ISPEZIONI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

E' facoltà della Provincia di Milano, in ogni momento entro i tre anni dall'erogazione del contributo, effettuare, direttamente o indirettamente, verifiche tecniche, amministrative e finanziarie presso la sede legale e/o operativa dell'azienda, per accertare la reale rispondenza tra il progetto ammesso al contributo e gli interventi realizzati.

Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca del contributo.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi legali.

ART. 11. - ALLEGATI

La documentazione prevista dal presente bando e ad esso allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Allegati al

“Bando Passaggio Generazionale: Rileva un mestiere tradizionale - Edizione 2007”:

- a) Definizione delle Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese come da Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- b) Domanda di ammissione al bando e dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
 - Sezione A - Presentazione del proponente;
 - Sezione B - Modulo descrizione del progetto di impresa;
 - Sezione C - Autorizzazione al trattamento dei dati.

Con specifica determinazione dirigenziale del Settore Attività Economiche e Innovazione della Provincia di Milano è approvata la modulistica per la rendicontazione delle spese.

Milano, 6 giugno 2007

N.B.: ALLEGATI AL BANDO

Gli allegati di cui all'Art. 11 sono scaricabili dal sito:

- www.provincia.milano.it
- www.mi.camcom.it

oppure possono essere ritirati presso le seguenti sedi:

- Provincia di Milano:
Via Vivaio 1 - Milano - presso la Biblioteca
Viale Jenner 24 - Milano
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/b - Milano
- Sedi decentrate della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano:
 - Assago
World Trade Center
Palazzo dei Congressi - Strada 1
 - Cesano Maderno
Via Donghi -angolo Corso Europa
 - Desio
Via Monsignor Cattaneo, 7 - angolo Via Matteotti
 - Legnano
Via Podgora, 2 - presso INPS

Magenta
Via Pusterla, 3 - angolo Via Volta

Rho Pero
SS del Sempione, 28
Uscita MM1, presso Polo Fieristico Rho Pero
Porta Est, Ponte dei Mari Est E/19 - Primo Piano

Melzo
Via S. Martino, 6/8

Monza
Piazza Cambiaghi, 9
sino al 1° luglio 2007
Via Cernuschi, 2 - Primo piano
(100 metri dall'attuale sede, dietro la Banca Popolare di Bergamo)

Sesto San Giovanni
Viale Ercole Marelli, 5

**E' disponibile il Numero Verde 800.743.660
gratuito ed attivo
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
dal lunedì al venerdì
per avere informazioni dettagliate sul bando di finanziamento
ed assistenza per la compilazione della domanda**

ALLEGATO A

DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

*Estratto della Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese,
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 124 del 20.5.2003*

Articolo 1 Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.